

RETTIFICHE

Rettifica della decisione di esecuzione 2012/414/UE della Commissione, del 17 luglio 2012, che modifica gli allegati da I a IV della decisione 2006/168/CE per quanto riguarda alcune disposizioni per la certificazione veterinaria relative alle importazioni di embrioni di bovini nell'Unione

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 194 del 21 luglio 2012)

Nell'allegato, a pagina 19, nelle modifiche dell'allegato III della decisione 2006/168/CE, nel modello di certificato veterinario per le importazioni di embrioni prodotti in vitro di animali domestici della specie bovina, concepiti con sperma conforme alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, nella parte II: Certificazione, al punto II.3:

anziché: «II.3. Gli embrioni destinati all'esportazione sono stati conservati dal momento del prelievo fino a 30 giorni dopo il prelievo o, nel caso di embrioni freschi, fino alla loro spedizione, in locali intorno ai quali, in un raggio di 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, stomatite vescicolare, febbre della valle del Rift o pleuropolmonite contagiosa dei bovini.»;

leggi: «II.3. Gli embrioni destinati all'esportazione sono stati conservati dal momento del prelievo degli ovociti fino a 30 giorni dopo il prelievo o, nel caso di embrioni freschi, fino alla loro spedizione, in locali intorno ai quali, in un raggio di 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, stomatite vescicolare, febbre della valle del Rift o pleuropolmonite contagiosa dei bovini.»;

nell'allegato, a pagina 20, nelle modifiche dell'allegato III della decisione 2006/168/CE, nel modello di certificato veterinario per le importazioni di embrioni prodotti in vitro di animali domestici della specie bovina, concepiti con sperma conforme alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, nella parte II: Certificazione, nelle osservazioni sulla parte I, casella I.11:

anziché: «Casella I.11: *il luogo di origine* deve corrispondere al gruppo di prelievo di embrioni da cui gli embrioni sono spediti nell'Unione, indicato conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione:

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm»,

leggi: «Casella I.11: *il luogo di origine* deve corrispondere al gruppo di produzione di embrioni da cui gli embrioni sono spediti nell'Unione, indicato conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione:

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm»;

nell'allegato, a pagina 20, nelle modifiche dell'allegato III della decisione 2006/168/CE, nel modello di certificato veterinario per le importazioni di embrioni prodotti in vitro di animali domestici della specie bovina, concepiti con sperma conforme alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, nella parte II: Certificazione, nelle osservazioni sulla parte I, casella I.28:

anziché: «Casella I.28: *specie*: scegliere tra “*Bos taurus*”, “*Bison bison*” o “*Bubalus bubalis*”, a seconda dei casi;

categoria: scegliere “*embrioni concepiti in vivo*”;

l'identità del donatore femmina deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;

l'identità del maschio riproduttore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;

la data del congelamento deve essere indicata nel seguente formato: gg.mm.aaaa;

il numero di riconoscimento del gruppo: deve corrispondere al gruppo di prelievo di embrioni che ha prelevato, trattato e immagazzinato gli embrioni, indicato conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm»,

leggi: «Casella I.28: *specie*: scegliere tra “*Bos taurus*”, “*Bison bison*” o “*Bubalus bubalis*”, a seconda dei casi;

categoria: scegliere “*embrioni prodotti in vitro*”;

l'identità del donatore femmina deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;

l'identità del maschio riproduttore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;

la data del congelamento deve essere indicata nel seguente formato: gg.mm.aaaa;

il numero di riconoscimento del gruppo: deve corrispondere al gruppo di produzione di embrioni che ha prodotto, trattato e immagazzinato gli embrioni, indicato conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm»;

nell'allegato, a pagina 23, nelle modifiche dell'allegato IV della decisione 2006/168/CE, nel modello di certificato veterinario per le importazioni di embrioni prodotti in vitro di animali domestici della specie bovina, concepiti con sperma proveniente da un centro di raccolta o di conservazione dello sperma riconosciuto dall'autorità competente del paese di esportazione, nella parte II: Certificazione, al punto II.3:

anziché: «II.3. Gli embrioni destinati all'esportazione sono stati conservati dal momento del prelievo fino a 30 giorni dopo il prelievo o, nel caso di embrioni freschi, fino alla loro spedizione, in locali intorno ai quali, in un raggio di 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, stomatite vescicolare, febbre della valle del Rift o pleuropolmonite contagiosa dei bovini.»

leggi: «II.3. Gli embrioni destinati all'esportazione sono stati conservati dal momento del prelievo degli ovociti fino a 30 giorni dopo il prelievo o, nel caso di embrioni freschi, fino alla loro spedizione, in locali intorno ai quali, in un raggio di 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, stomatite vescicolare, febbre della valle del Rift o pleuropolmonite contagiosa dei bovini.»

nell'allegato, a pagina 24, nelle modifiche dell'allegato IV della decisione 2006/168/CE, nel modello di certificato veterinario per le importazioni di embrioni prodotti in vitro di animali domestici della specie bovina, concepiti con sperma proveniente da un centro di raccolta o di conservazione dello sperma riconosciuto dall'autorità competente del paese di esportazione, nella parte II: Certificazione, nelle osservazioni sulla parte I, casella I.11:

anziché: «Casella I.11: *il luogo di origine* deve corrispondere al gruppo di prelievo di embrioni da cui gli embrioni sono spediti nell'Unione, indicato conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione:

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm».

leggi: «Casella I.11: *il luogo di origine* deve corrispondere al gruppo di produzione di embrioni da cui gli embrioni sono spediti nell'Unione, indicato conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione:

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm»;

nell'allegato, a pagina 24, nelle modifiche dell'allegato IV della decisione 2006/168/CE, nel modello di certificato veterinario per le importazioni di embrioni prodotti in vitro di animali domestici della specie bovina, concepiti con sperma proveniente da un centro di raccolta o di conservazione dello sperma riconosciuto dall'autorità competente del paese di esportazione, nella parte II: Certificazione, nelle osservazioni sulla parte I, casella I.28:

anziché: «Casella I.28: *specie*: scegliere tra “*Bos taurus*”, “*Bison bison*” o “*Bubalus bubalis*”, a seconda dei casi;

categoria: scegliere “*embrioni prodotti in vivo*”;

l'identità del donatore femmina deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;

l'identità del maschio riproduttore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;

la data del congelamento deve essere indicata nel seguente formato: gg.mm.aaaa;

il numero di riconoscimento del gruppo: deve corrispondere al gruppo di produzione di embrioni che ha prodotto, trattato e immagazzinato gli embrioni, indicato conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm».

leggi: «Casella I.28: *specie*: scegliere tra “*Bos taurus*”, “*Bison bison*” o “*Bubalus bubalis*”, a seconda dei casi;

categoria: scegliere “embrioni prodotti in vitro”;

l'identità del donatore femmina deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;

l'identità del maschio riproduttore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;

la data del congelamento deve essere indicata nel seguente formato: gg.mm.aaaa;

il numero di riconoscimento del gruppo: deve corrispondere al gruppo di produzione di embrioni che ha prodotto, trattato e immagazzinato gli embrioni, indicato conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm»
